

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 14 marzo 2006, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, dello Statuto Speciale;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modificazione dell'articolo 10)

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale), è sostituita dalla seguente:

«b) se almeno millecinquecento delle firme di cui alla lettera a) risultano raccolte ed autenticate entro il termine di cui al comma 1; nelle millecinquecento firme sono computate anche le firme di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);».

Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 12)

1. L'articolo 12 della l.r. 19/2003 è sostituito dal seguente:

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 5 du 14 mars 2006,

modifiant la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003, portant réglementation de l'exercice du droit d'initiative populaire relatif aux lois régionales et aux référendums régionaux d'abrogation, de proposition et de consultation, aux termes du deuxième alinéa de l'article 15 du Statut spécial.

LE CONSEIL REGIONAL

a approuvé

à la majorité des deux tiers de ses membres ;

Aucune requête de référendum n'a été présentée au sens du quatrième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial ;

LE PRESIDENT DE LA REGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Modification de l'art. 10)

1. La lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003 (Réglementation de l'exercice du droit d'initiative populaire relatif aux lois régionales et aux référendums régionaux d'abrogation, de proposition et de consultation, aux termes du deuxième alinéa de l'article 15 du Statut spécial) est remplacée comme suit :

« b) Si au moins mille cinq cents signatures parmi celles visées à la lettre a) du présent alinéa – y compris les signatures mentionnées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 – ont été apposées et légalisées dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article ; »

Art. 2
(Remplacement de l'art. 12)

1. L'art. 12 de la LR n° 19/2003 est remplacé comme suit :

«Art. 12
(Referendum propositivo)

1. Almeno il 5 per cento degli elettori dei Comuni della regione può, con le modalità di cui alla sezione I del presente capo ed i limiti previsti dall'articolo 17, comma 2, presentare al Consiglio della Valle una proposta di legge di iniziativa popolare, a condizione che sui fogli destinati alla raccolta delle firme sia precisato che tale proposta di legge potrà essere sottoposta a referendum propositivo ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13.
2. Il 5 per cento degli elettori è calcolato al 31 dicembre dell'anno antecedente la data di presentazione della proposta di legge a norma dell'articolo 5, sulla base delle risultanze dell'ultima revisione semestrale delle liste elettorali effettuata ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) e successive modificazioni.»

Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 14)

1. L'articolo 14 della l.r. 19/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 14
(Risultato del referendum e
adempimenti conseguenti)

1. La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo è approvata se alla votazione ha partecipato il 45 per cento degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Qualora il risultato del referendum propositivo sia favorevole, la proposta di legge è approvata ed il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale dell'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 36, comma 4, provvede alla promulgazione della legge e alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. Qualora il risultato del referendum propositivo sia sfavorevole, la proposta di legge è respinta ed il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale dell'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 36, comma 4, dispone la pubblicazione del risultato stesso sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora il risultato del referendum propositivo sia sfavorevole, la proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione del risultato del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione.

« Art. 12
(Référéndum de proposition)

1. Toute proposition de loi d'initiative populaire doit être présentée au Conseil de la Vallée par 5 p. 100 minimum des électeurs des Communes de la région, suivant les modalités et les limites visées à la section I du présent chapitre et au deuxième alinéa de l'art. 17 de la présente loi, à condition que sur les feuilles pour l'apposition des signatures il soit précisé que ladite proposition de loi peut être soumise au référendum de proposition au cas où les conditions énoncées à l'art. 13 seraient réunies.
2. La valeur correspondant au 5 p. 100 des électeurs est calculée au 31 décembre de l'année qui précède la date de présentation de la proposition de loi, au sens de l'art. 5 de la présente loi, sur la base des résultats de la dernière révision semestrielle des listes électorales effectuée aux termes du texte unique approuvé par le décret du président de la République n° 223 du 20 mars 1967, portant approbation du texte unique des lois pour la réglementation du droit de vote et pour la tenue et la révision des listes électorales, modifié. »

Art. 3
(Remplacement de l'art. 14)

1. L'art. 14 de la LR n° 19/2003 est remplacé comme suit :

« Art. 14
(Résultat du référendum et
obligations y afférentes)

1. La proposition de loi d'initiative populaire soumise au référendum de proposition est approuvée si 45 p. 100 des électeurs au moins participe à la consultation et si les réponses « oui » constituent la majorité des suffrages exprimés.
2. En cas de résultat positif du référendum de proposition, la proposition de loi est approuvée et le président de la Région pourvoit à sa promulgation et à sa publication au Bulletin officiel de la Région dans les dix jours qui suivent la réception du procès-verbal du Bureau électoral régional visé au quatrième alinéa de l'art. 36 de la présente loi.
3. En cas de résultat négatif du référendum de proposition, la proposition de loi est rejetée et le président de la Région pourvoit à la publication dudit résultat au Bulletin officiel de la Région dans les dix jours qui suivent la réception du procès-verbal du Bureau électoral régional visé au quatrième alinéa de l'art. 36 de la présente loi.
4. En cas de résultat négatif du référendum de proposition, la proposition de loi d'initiative populaire soumise audit référendum ne peut être présentée de nouveau que cinq ans après la publication du résultat du référendum au Bulletin officiel de la Région.

5. La proposta di legge di iniziativa popolare per la quale è stato richiesto il referendum propositivo non decade alla fine della legislatura. In tal caso, i termini di cui all'articolo 13, comma 3, decorrono nuovamente dalla data della prima riunione del Consiglio rinnovato.».

Art. 4
(Inserimento dell'articolo 31bis)

1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 19/2003 è inserito il seguente:

«Art. 31bis
(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Capo in merito alle modalità di svolgimento del procedimento referendario, si applica la normativa regionale relativa all'elezione del Consiglio regionale.».

Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 36)

1. L'articolo 36 della l.r. 19/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 36
(Validità del referendum e adempimenti
dell'ufficio regionale per il referendum)

1. L'ufficio regionale per il referendum, dopo aver ricevuto i verbali di tutti gli uffici di sezione per il referendum e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli elettori e, se questa costituisce almeno il 45 per cento degli elettori stessi, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge o di parte di essa ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
2. L'ufficio regionale per il referendum dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno il 45 per cento degli elettori.
3. La proposta sottoposta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato almeno il 45 per cento degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Di tutte le operazioni dell'ufficio regionale per il referendum è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno è depositato presso il Tribunale e l'altro è trasmesso al Presidente della Regione.».

Art. 6
(Modificazione dell'articolo 40)

1. L'alinnea del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 19/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio della Valle nomina, entro quattro mesi

5. À la fin de la législature, la proposition de loi d'initiative populaire ayant fait l'objet d'une demande de référendum de proposition demeure valable et les délais visés au troisième alinéa de l'art. 13 de la présente loi recommencent à courir à compter de la date de la première séance du nouveau Conseil. »

Art. 4
(Insertion de l'art. 31 bis)

1. Après l'art. 31 de la LR n° 19/2003 est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 31 bis
(Renvoi)

1. Pour ce qui est des modalités de déroulement de la procédure afférente au référendum qui ne sont pas régies par le présent chapitre, il est fait application des dispositions régionales en matière d'élection du Conseil régional. »

Art. 5
(Remplacement de l'art. 36)

1. L'art. 36 de la LR n° 19/2003 est remplacé comme suit :

« Art. 36
(Validité du référendum et fonctions
du Bureau régional du référendum)

1. Le Bureau régional du référendum, après avoir reçu les procès-verbaux de tous les bureaux de vote et les annexes y afférentes, procède, en séance publique, à la constatation du nombre d'électeurs ayant participé à la consultation et, au cas où ledit nombre équivaudrait au moins à 45 p. 100 des ayants droit, au calcul des suffrages valables, pour et contre l'abrogation de la loi ou d'une partie de la loi, ainsi qu'à la proclamation des résultats du référendum.
2. Le Bureau régional du référendum déclare le référendum non valable si le nombre de votants est inférieur à 45 p. 100 des électeurs.
3. La question soumise au référendum d'abrogation est approuvée si 45 p. 100 des électeurs au moins participe à la consultation et que les réponses « oui » sont la majorité des suffrages valables.
4. Procès-verbal est dressé, en double exemplaire, de toutes les opérations du Bureau régional du référendum. Le premier exemplaire est déposé au tribunal et l'autre est transmis au président de la Région. »

Art. 6
(Modification de l'art. 40)

1. Le chapeau du premier alinéa de l'art. 40 de la LR n° 19/2003 est remplacé comme suit :

« 1. Dans les quatre mois qui suivent son installation, le

dalla data del suo insediamento, la Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, composta di tre membri effettivi e dei rispettivi supplenti, esperti in discipline giuridiche pubblicistiche, indicati dal Presidente della Corte di appello di Torino e scelti tra:».

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 marzo 2006.

Il Presidente
CAVERI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 87

- di iniziativa dei Consiglieri CESAL, PRADUROUX, BORRE, FEY, MAQUIGNAZ, PERRIN, RINI, VICQUÉRY, Adriana VIÉRIN e Laurent VIÉRIN;
- presentata al Consiglio regionale in data 30.07.2005;
- assegnata alla I Commissione consiliare permanente in data 08.08.2005;
- esaminata dalla I Commissione consiliare permanente, con parere in data 10.11.2005, nuovo testo della Commissione risultante dal coordinamento delle proposte di legge n. 87, 88 e 89 e relazione dei Consiglieri CESAL, RICCARAND e CURTAZ;

Proposta di legge n. 88

- di iniziativa dei Consiglieri RICCARAND, CURTAZ e Secondina SQUARZINO;
- presentata al Consiglio regionale in data 03.08.2005;
- assegnata alla I Commissione consiliare permanente in data 29.08.2005;
- esaminata dalla I Commissione consiliare permanente, con parere in data 10.11.2005, nuovo testo della Commissione risultante dal coordinamento delle proposte di legge n. 87, 88 e 89 e relazione dei Consiglieri CESAL, RICCARAND e CURTAZ;

Proposta di legge n. 89

- di iniziativa popolare;
- presentata al Consiglio regionale in data 29.08.2005;

Conseil de la Vallée nomme la commission régionale des référendums et de l'initiative populaire qui se compose de trois titulaires et trois suppléants spécialistes en matière de droit public désignés par le président de la cour d'appel de Turin parmi : »

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 14 mars 2006.

Le président,
Luciano CAVERI

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Proposition de loi n° 87

- à l'initiative des Conseillers CESAL, PRADUROUX, BORRE, FEY, MAQUIGNAZ, PERRIN, RINI, VICQUÉRY, Adriana VIÉRIN et Laurent VIÉRIN ;
- présentée au Conseil régional en date du 30.07.2005 ;
- soumise à la I^{ère} Commission permanente du Conseil en date du 08.08.2005 ;
- examinée par la I^{ère} Commission permanente du Conseil – avis en date du 10.11.2005 – nouveau texte de la Commission résultant de la coordination des proposition de loi n° 87, 88 et 89 et rapport des Conseillers CESAL, RICCARAND et CURTAZ ;

Proposition de loi n° 88

- à l'initiative des Conseillers RICCARAND, CURTAZ et Secondina SQUARZINO ;
- présentée au Conseil régional en date du 03.08.2005 ;
- soumise à la I^{ère} Commission permanente du Conseil en date du 29.08.2005 ;
- examinée par la I^{ère} Commission permanente du Conseil – avis en date du 10.11.2005 – nouveau texte de la Commission résultant de la coordination des proposition de loi n° 87, 88 et 89 et rapport des Conseillers CESAL, RICCARAND et CURTAZ ;

Proposition de loi n° 89

- sur initiative populaire ;
- présentée au Conseil régional en date du 29.08.2005 ;

- assegnata alla I Commissione consiliare permanente in data 05.10.2005;
- esaminata dalla I Commissione consiliare permanente, con parere in data 10.11.2005, nuovo testo della Commissione risultante dal coordinamento delle proposte di legge n. 87, 88 e 89 e relazione dei Consiglieri CESAL, RICCARAND e CURTAZ;
- un nuovo testo risultante dal coordinamento delle proposte di legge n. 87, 88 e 89, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24.11.2005, con deliberazione n. 1617/XII;
- trasmessa al Presidente della Regione in data 28.11.2005.

- soumise à la I^{ère} Commission permanente du Conseil en date du 05.10.2005 ;
- examinée par la I^{ère} Commission permanente du Conseil – avis en date du 10.11.2005 – nouveau texte de la Commission résultant de la coordination des propositions de loi n° 87, 88 et 89 et rapport des Conseillers CESAL, RICCARAND et CURTAZ ;
- nouveau texte résultant de la coordination des propositions de loi n° 87, 88 et 89 approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 24.11.2005, délibération n° 1617/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 28.11.2005.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
14 MARZO 2006 2006, N. 5

Nota all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ La lettera b) del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 prevedeva quanto segue:

«b) se almeno millecinquecento delle firme di cui alla lettera a), comprese quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), risultano raccolte ed autenticate entro il termine di cui al comma 1.».

Nota all'articolo 2:

- ⁽²⁾ L'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 prevedeva quanto segue:

«Art. 12
(Referendum propositivo)

1. Almeno quattromila elettori dei Comuni della regione possono, con le modalità e i limiti previsti nella sezione I del presente capo, presentare al Consiglio della Valle una proposta di legge di iniziativa popolare, a condizione che sui fogli destinati alla raccolta delle firme sia precisato che tale proposta di legge potrà essere sottoposta a referendum propositivo ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 13.».

Nota all'articolo 3:

- ⁽³⁾ L'articolo 14 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 prevedeva quanto segue:

«Art. 14
(Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

1. L'esito del referendum è valido se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del risultato del referendum propositivo

vo, se l'esito è favorevole, il Presidente del Consiglio della Valle è tenuto ad assegnare la proposta di legge di iniziativa popolare alle competenti Commissioni consiliari per l'avvio di un nuovo iter legislativo, ai sensi del regolamento interno del Consiglio.

3. La proposta di legge di iniziativa popolare per la quale è stato richiesto il referendum propositivo non decade alla fine della legislatura. In tal caso i termini di cui all'articolo 13, comma 3, decorrono nuovamente dalla data della prima riunione del Consiglio rinnovato.».

Nota all'articolo 5:

- ⁽⁴⁾ L'articolo 36 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 prevedeva quanto segue:

«Art. 36
(Adempimenti dell'ufficio regionale per il referendum)

1. L'ufficio regionale per il referendum, dopo aver ricevuto i verbali di tutti gli uffici di sezione per il referendum e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli elettori e, se questa costituisce almeno la maggioranza degli elettori stessi, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge o di parte di essa ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
2. L'ufficio regionale per il referendum dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato la maggioranza degli elettori.
3. La proposta sottoposta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Di tutte le operazioni dell'ufficio regionale per il referendum è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno è depositato presso il Tribunale e l'altro è trasmesso al Presidente della Regione.».

Nota all'articolo 6:

- ⁽⁵⁾ L'alinea del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 prevedeva quanto segue:

«Il Consiglio della Valle nomina, entro quattro mesi dalla data del suo insediamento, la Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, composta di tre esperti in discipline giuridiche pubblicistiche, indicati dal Presidente della Corte di appello di Torino, scelti tra: ».

CORTE COSTITUZIONALE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.

Ricorso n. 32 depositato il 1° marzo 2006

del Presidente del Consiglio dei Ministri – giusta delibera del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006 – rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in ROMA, Via dei Portoghesi, n. 12 domicilia,

contro

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*,

volto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale

della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 19 dicembre 2005, n. 34 – art. 11, comma 1 – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 29 dicembre 2005, n. 55, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2006/2008). Modificazione di leggi regionali*», per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. m) e n) Cost. e dell'art. 3 Cost.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 19 dicembre 2005, n. 55, è apparsa la Legge Regionale 19 dicembre 2005, n. 34, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2006/2008). Modificazione di leggi regionali*».

L'art. 11, comma 1 della detta legge, prevede l'esclusione degli studenti lavoratori dagli interventi in materia di diritto allo studio universitario.

La disposizione, però, confligge con l'art. 117, comma 2, lett. m) e n) e con l'art. 3 Cost.

La Valle d'Aosta, invero, pur essendo una Regione a Statuto speciale, non ha competenza legislativa né primaria, né integrativa attuativa in materia di istruzione universitaria. Lo Statuto, mentre riconosce alla Regione la competenza primaria con l'articolo 2, comma 1, lettera r) in materia di istruzione tecnico-professionale e la competenza integrativa-attuativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), in materia di «*istruzione materna, elementare e media*», nulla prevede in relazione all'istruzione universitaria.

È pur vero che il DPR n 182/82, all'articolo 23 affida alla Regione funzioni amministrative in materia d'assistenza scolastica «*comprese nelle attribuzioni della regione previste dall'articolo 3, lettera g), della legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4*» e che lo stesso articolo 23, all'ultimo comma, affida alla Regione anche funzioni amministrative concernenti l'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, ma da ciò non si può far derivare una competenza legislativa regionale in materia. Quand'anche si volesse riconoscere, in via del tutto ipotetica, una competenza concorrente, facendo leva su di un improbabile parallelismo *funzione amministrativa-funzione legislativa*, la disposizione regionale si porrebbe sempre in contrasto con la normativa nazionale che fissa i livelli essenziali, cui le Regioni devono attenersi per garantire uniformità di trattamento nel diritto allo studio e che devono tuttora considerarsi un punto di riferimento imprescindibile per il legislatore regionale, perché norme generali in materia di istruzione. La legge n. 390 del 1991, recante norme sul diritto agli studi universitari, prevede, infatti, all'articolo 7, rubricato «*principi generali*», che «*L'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche è garantito a tutti gli studenti nelle università che hanno sede nella Regione*». Le disposizioni di tale legge ed in particolare del suddetto articolo 7, si applicano alle regioni a statuto speciale laddove i rispettivi statuti e le relative norme d'attuazione non prevedano esplicitamente una competenza in materia (cfr. art. 11, legge cit.).

Alla luce, dunque, della competenza primaria dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di quella, anch'essa primaria, in materia di norme generali sull'istruzione, si rileva come la norma regionale, cioè l'articolo 11, comma 1, discostandosi da quanto statuito dall'articolo 7 della legge n. 390 del 1991, risulta violare:

- 1) l'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

- 2) l'articolo 3 della Costituzione laddove limita l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione Universitaria, differenziando gli studenti lavoratori, da quelli che non lo sono, sotto il profilo della fruibilità di servizi e provvidenze economiche;
- 3) l'articolo 117, comma 2, lettera n), della Costituzione in materia di norme generali sull'istruzione.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si confida che l'Ecc.ma Corte Costituzionale vorrà dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge impugnata per contrasto con l'art. 117, comma 2 lett. m) e n), nonché dell'art. 3 della Costituzione.

Roma 20 febbraio 2006.

Avvocato dello Stato
ZOTTA
